



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Fallimentare

Il Tribunale di Siracusa, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dott. Antonio Ali | Presidente |
| 2) dott.ssa Viviana Urso | Giudice |
| 3) dott. Sebastiano Cassaniti | Giudice rel./est. |

visti gli atti relativi alla proposta di concordato preventivo depositata in data 26.5.2014 da FARMACIA DEI COMUNI DELLA DOTT.SSA IRENE RIZZA & C. s.a.s., in persona del liquidatore e legale rappresentante;

udita la relazione del Giudice Relatore;

rilevato che,

- il ricorso è stato ritualmente depositato dalla società a norma dell'art. 152 L.Fall.;
- al ricorso risultano allegati i documenti di cui all'art.161 commi 2 e 3 L. Fall.;
- la documentazione depositata appare completa e regolare;
- il debitore aveva depositato, in data 9.4.2013, domanda di concordato in bianco cui non è seguito il deposito della proposta e del piano c, in data 31.7.2013, nuova domanda di concordato completa, successivamente rinunciata dal liquidatore nominato dal Tribunale;

rilevato che,

- il debitore ha proposto un concordato liquidatorio prevedendo la continuità fino alla cessione dell'azienda avente ad oggetto l'esercizio della farmacia "Farmacia dei Comuni della dott.ssa Irene Rizza"
- nella formazione delle classi il debitore ha indicato come prededucibili i seguenti crediti:



A) passività derivanti da atti di ordinaria amministrazione necessari alla prosecuzione dell'attività aziendale compiuti durante la fase successiva alla domanda di pre-concordato del 9.4.2013(P9);

B) passività derivanti da atti di ordinaria amministrazione necessari alla prosecuzione dell'attività aziendale compiuti durante la fase successiva alla domanda di concordato del 31.7.2013 (P10);

C) passività per prestazioni professionali strumentali alla proposizione delle domande di concordato del 9.4.2013 e di 31.7.2013 (P11).

Tanto premesso,

OSSERVA

Le passività suindicate sono crediti sorti in occasione (A e B) o in funzione (C) di domande di accesso alla procedura cui non è seguito il deposito della proposta e del piano o vi è stata rinuncia del debitore con soluzione di continuità rispetto alla nuova domanda che ha originato la procedura in oggetto.

Quanto ai primi, il Collegio condivide l'orientamento recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 6031/2014 secondo cui, ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 111 c. 2 L.Fall. non vale ad escludere la consecuzione tra procedure concorsuali la circostanza che tra le due procedure sia intercorsa una soluzione di continuità, atteso che la continuità tra le procedure non si risolve in un mero dato temporale, bensì come fattispecie di consecuzione (più che di successione) tra esse, sicché il fallimento (nella fattispecie all'attenzione della Corte) rappresenta lo sviluppo della condizione di dissesto che ha dato causa alla procedura che lo precede (così anche Cass. n. 18437/2010 e Cass. n. 6019/2003); il principio, affermato in relazione alla consecuzione tra concordato e fallimento - disciplinando in effetti l'art. 111 L.Fall. la prededucibilità dei crediti nel fallimento che segue la procedura minore - deve ritenersi applicabile anche in caso di consecuzione tra procedure minori, determinando, accanto alla prededuzione endofallimentare, quella che è efficacemente definita come una preferenza nell'ordine di soddisfazione dei crediti.

Il requisito della occasionalità in relazione ai crediti indicati sub A e sub B deve ritenersi sussistente dovendosi ricordare che tale collegamento va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma



anche con riguardo alla circostanza che l'insorgenza dell'obbligazione rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa in quanto utile alla gestione o conservazione del patrimonio (Cass. n. 3402/2012); rispetto a tale valutazione, il deposito della proposta e del piano ovvero l'ammissione alla procedura non costituiscono una condizione necessaria per la prededucibilità, ancorché l'omissione o la mancata ammissione costituiscano elementi dai quali valutare la coerenza tra l'atto compiuto e le finalità della procedura.

Pertanto, ritenuto che i crediti richiamati sono sorti dopo la domanda di concordato e hanno avuto la finalità di garantire la continuità aziendale anche al fine di impedire che la cessazione dell'attività facesse decorrere il termine per la cessione della farmacia previsto dalla legislazione speciale (così come evidenziato dall'attestatore) i crediti sono stati legittimamente indicati dal proponente come prededucibili ai sensi dell'art. 161 c. 7 L.Fall.

Diversamente, il credito indicato alla lettera C) riguarda prestazioni professionali strumentali al deposito delle due domande di concordato che non hanno avuto alcun seguito; in proposito il Collegio, che non ignora le oscillazioni della giurisprudenza in punto di prededucibilità dei crediti professionali funzionali alla presentazione della domanda di concordato, condivide a fa proprio l'orientamento della Suprema Corte recentemente ribadito con le sentenze n. 10110 del 9.5.2014, n. 6031 del 14.3. 2014 e n. 5098/2014 del 4.3.2014 nei termini appresso evidenziati.

Nelle richiamate pronunce la Corte afferma il principio secondo cui l'ambito applicativo dell'art. 111 L.Fall. si estende ai crediti sorti in funzione -- o strumentali -- dell'accesso alla procedura concordataria ancorché sorti prima del deposito della domanda, non essendo decisivo il dato cronologico bensì quello della strumentalità rispetto all'accesso alla procedura. La *ratio legis* - che ispira altre disposizioni quali, ad esempio, la lett. g) dell'art. 67 L.Fall., che sottrae alla revocatoria fallimentare i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili eseguiti dall'imprenditore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alla procedura di concordato preventivo - è quella di favorire il ricorso alla procedura concorsuale minore, salvaguardando, con la stabilità del pagamento e con la preferenza nella soddisfazione, i crediti di coloro i quali coadiuvano il debitore nell'accesso alla



procedura. La sussistenza di tale nesso funzionale è accertata dal giudice in sede concorsuale ex art. 111bis L.Fall.

Merita aggiungere che, in effetti, militano a favore di siffatta estensione dell'ambito applicativo della prededuzione, sia l'abrogazione del comma 4 dell'art. 182quater L.Fall., norma che induceva a restringere la prededucibilità al solo credito professionale dell'attestatore, sia la recentissima abrogazione, con l'art. 22 c. 7 del D.L. n. 91/2014, dell'art. 11 c. 3quater del D.L. 145/2013, norma di "interpretazione autentica" dell'art. 111 L.Fall. che condizionava la prededucibilità dei crediti sorti in occasione e in funzione della domanda di concordato in bianco al deposito della proposta e del piano (è appena il caso di rilevare che tale abrogazione esclude la rilevanza della eccezione di incostituzionalità della norma sollevata dalla difesa della proponente nella domanda di concordato).

Occorre chiarire, pertanto, quando tra il credito professionale relativo allo studio e all'istruttoria finalizzati alla presentazione della domanda di concordato e le finalità della procedura vi sia quel rapporto di adeguatezza funzionale che determina il trattamento preferenziale del credito in deroga al principio della *par condicio creditorum* nel successivo concordato o nel fallimento. Ebbene, dalla lettura di Cass. n. 6031/2014 emerge che la funzionalità possa presumersi per il solo fatto del deposito della domanda di preconcordato affermando la Corte che l'accesso alla procedura costituisce di per sé un vantaggio per i creditori, avuto riguardo agli effetti della consecuzione delle procedure tra cui la cristallizzazione della massa (art. 55 L. Fall.) e la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell'esperimento della revocatoria fallimentare.

Tuttavia, ritiene il Collegio che, ai fini della prededucibilità dei crediti professionali, non possa prescindersi dall'ulteriore requisito dell'adeguatezza funzionale rispetto alle necessità risanatorie dell'impresa e alla utilità in concreto per i creditori (in termini di una sia pur contenuta realizzazione dei crediti), queste essendo le finalità della procedura concordataria. L'esistenza di tali requisiti va verificata caso per caso tenendo conto: delle modalità di adempimento dell'incarico professionale, del contenuto degli atti depositati presso il Tribunale, delle modalità di definizione della procedura e della sua complessità, dalla relazione tra le diverse procedure in caso di consecuzione tra le stesse, con o senza soluzione di continuità.



Ebbene, sulla scorta dei superiori rilievi, va esclusa la prededucibilità dei crediti professionali indicati sub C) perché riferibili ad incarico professionale conferito dall'amministratore e legale rappresentante successivamente revocato dal Tribunale; il liquidatore giudiziale successivamente nominato ha ritenuto di rinunciare alla proposta e al piano predisposti con l'ausilio dei professionisti già incaricati, evidentemente ritenendo la domanda di concordato non pienamente rispondente agli interessi della società e dei creditori.

Non sussiste, pertanto, il requisito di adeguatezza funzionale alla soluzione concordata della crisi della società proponente in riferimento ai crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato rinunciata; consegue che l'inclusione del credito nella classe dei prededucibili non è corretta, sicché la proposta deve essere modificata in conformità alle indicazioni fornite dal Tribunale.

P.T.M.

visto l'art. 162 L.Fall., assegna alla proponente termine fino al 22.9.2014 per integrare la domanda come indicato in parte motiva.

Così deciso in Stracusa, nella camera di consiglio del Tribunale il 15.7.2014.

IL PRESIDENTE
dr. Antonio Ali

